



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 5766 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 09 FEB, 2016

**OGGETTO:** Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto Formica Ambiente S.r.l. – Inosservanza delle prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione, art. 29-decies comma 9 lett. b) D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - *Avvio del procedimento di diffida e contestuale sospensione*

**Formica Ambiente s.r.l.**  
*formicambiente@epec.it*

E, p.c.

**Comune di Brindisi**  
*ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it*

**Regione Puglia**  
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Rischio Industriale  
Ufficio Inquinamento e grandi impianti  
*servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it*

**Commissario OGA**  
*commissarioogabr@pec.rupar.puglia.it*

**Regione Puglia**  
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza  
ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche  
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica  
*serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it*

**ARPA Puglia**  
**Direzione Scientifica Bari**  
*dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**ARPA Puglia**  
Dipartimento Provinciale di Brindisi  
*dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**A.S.L. BR/1**  
Dipartimento di prevenzione (BR)  
*protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it*

**Tribunale di Brindisi**  
**Sezione Penale**  
*prot.tribunale.brindisi@giustiziacert.it*

**Procura della Repubblica di Brindisi**  
*prot.procura.brindisi@giustiziacert.it*

**Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente**  
Nucleo Operativo Ecologico di Lecce  
*noelecdo@carabinieri.it*

**Comandante Polizia Provinciale**  
SEDE

Premesso che:

- con nota prot. 37834 del 21/07/2015 (Allegato 1), a seguito dell'acquisizione dei rapporti di prova relativi ai controlli sulla falda effettuati dall'ARPA Puglia – DAP di Brindisi i cui campioni sono stati prelevati nel marzo e nell'aprile 2015 presso l'impianto di discarica Formica Ambiente (Allegato 2), ubicato nella omonima contrada del Comune di Brindisi, l'Ufficio scrivente ha adottato l'ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con la quale si ordinava alla società Formica Ambiente s.r.l., in qualità di Gestore nonché di proprietario della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Brindisi alla c.da Formica, di attuare tutte le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti rilevate nelle acque di falda, ed in particolare alcune attività puntualmente elencate nella stessa;
- con propria nota prot. 93/15 del 31/07/2015, acquisita al prot. 41531 del 17/08/2015 dell'Ente il Gestore ha comunicato che avrebbe impugnato l'Ordinanza, ma che avrebbe comunque svolto le attività prescritte per chiarire lo stato della falda nell'area in questione;
- con successiva nota prot. 94/15 del 04/08/2015 la società Formica Ambiente ha trasmesso un piano di prospezioni geofisiche che, secondo quanto prescritto al punto 6 dell'ordinanza, doveva essere finalizzato alla verifica dell'integrità fisica dei teli in HDPE e ad individuare possibili perdite di percolato su tutti i lotti della discarica;
- su tale piano di prospezioni geofisiche si sono espressi l'Ufficio scrivente con nota prot. 42991 del 02/09/2015 e l'Arpa Puglia con nota prot. 47852 del 01/09/2015 (Allegato 3), impartendo alcune prescrizioni da ottemperare in sede di esecuzione delle indagini;
- il DAP di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 43525 del 31/07/2015 dell'Ente, la relazione contenente gli esiti della verifica ispettiva condotta a partire dal 17/12/2014 presso la discarica Formica Ambiente di Brindisi;
- a seguito di tale invio, sulla base delle risultanze della visita ispettiva, nonché degli accertamenti documentali condotti d'ufficio e delle relazioni di servizio della Polizia Provinciale relative ai controlli effettuati sull'impianto, avendo accertato numerose violazioni delle prescrizioni AIA e della normativa ambientale l'ufficio scrivente, con propria nota prot. 47091 del 25/09/2015 (Allegato 4), ha diffidato ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 348 del 05/06/2008 e successivo rinnovo di cui alla D.D. n. 4 del 23/06/2014 nonché dalla normativa ambientale in materia applicabile all'impianto in questione;
- a tale diffida il Gestore ha dato riscontro con nota del 5/10/2015 del proprio legale incaricato (Allegato 5), pervenuta via pec in pari data, con la quale si preannunciava la volontà di impugnare l'atto, invitando l'Autorità Competente a non adottare ulteriori provvedimenti prima della decisione cautelare del TAR;
- l'Ufficio scrivente, al fine di verificare gli interventi messi in atto dal Gestore in ottemperanza agli atti adottati (ordinanza prot. 37834 del 21/07/2015 e diffida prot. 47091 del 25/09/2015) ha chiesto, con propria nota prot. 49125 del 07/10/2015, all'ARPA Puglia e al Comando di Polizia Provinciale di effettuare una verifica in sito; pertanto in data 12/10/2015 il personale dell'ARPA Puglia, unitamente alla Polizia Provinciale, ha eseguito un sopralluogo sull'impianto in questione, al fine di riscontrare la richiesta della Provincia, ed è stato redatto un verbale di constatazione (nr. 69 del 12/10/2015 - Allegato 6) dal quale si evince la non completa ottemperanza all'ordinanza adottata dall'Ufficio scrivente;
- con propria nota prot. 129/15 del 15 ottobre 2015 acquisita al prot. 52226 del 26/10/2015 dell'Ente (Allegato 7), la società Formica Ambiente srl ha poi trasmesso all'ufficio Bonifiche della Regione Puglia, e agli altri Enti competenti, un Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06, chiedendo la convocazione di apposita Conferenza di Servizi; in tale documento si fa riferimento agli esiti di alcuni monitoraggi condotti dalla Società in adempimento all'ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tra cui le prospezioni geofisiche;

- successivamente, in data 19/10/2015, il Gestore ha trasmesso all'Ufficio scrivente la nota prot. 132/15 (Allegato 8) con cui contestava i contenuti della diffida prot. 47091 del 25/09/2015, allegando soltanto parte della documentazione elencata nella stessa nota (erano assenti il rapporto di prova del materiale inerte di cava utilizzato per la copertura dei rifiuti, la perizia a firma dell'ing. Cangialosi e la documentazione comprovante la ricezione della nota dell'aprile 2014 con cui Formica avrebbe comunicato alla Provincia i superamenti delle CSC relativi al pozzo 8) e senza dimostrare di aver puntualmente ottemperato alla stessa (ad esempio con riferimento al mantenimento del battente idraulico minimo di percolato compatibile con la funzionalità delle pompe di estrazione);
- con ricorso notificato il 21/10/2015 il provvedimento di diffida e, ove occorra, la relazione del DAP di Brindisi di ARPA Puglia contenente gli esiti della verifica ispettiva, acquisita al prot. della Provincia n. 43525 del 31 luglio 2015, e l'Ordinanza della Provincia ex art. 244 del D.Lgs. 152/06 del 21 luglio 2015, prot. n. 37834, sono stati impugnati dalla Società dinanzi al TAR Puglia sezione di Lecce, il quale in accoglimento dell'istanza cautelare, con ordinanza n. 591/2015 del 18/11/2015, in attesa dell'udienza di merito ha sospeso il solo provvedimento di diffida;
- con tale ordinanza n. 591/2015 (Allegato 9), il G.A. non si è espresso *sulla fondatezza delle singole censure mosse in atti in relazione a ciascuna delle prescrizioni imposte dalla Provincia, fondando le proprie motivazione sull'esiguità dei 10 giorni assegnati dalla Provincia alla ricorrente per adempiere, senza peraltro evidenziare in alcun modo i profili di assoluta urgenza eventualmente connessi a tale scelta, sull'avvenuta convocazione da parte della Regione Puglia di apposita Conferenza di Servizi volta a valutare il Piano di Caratterizzazione relativo alla discarica in questione e sul periculum in mora richiesto ai fini cautelari, attese le conseguenze, anche penali, che la ricorrente potrebbe subire in caso di mancata ottemperanza all'ordine impostole dall'amministrazione;*
- l'Ufficio scrivente con propria nota prot. 52738 del 28/10/2015 (Allegato 10) ha informato il Gestore che il piano di caratterizzazione trasmesso all'ufficio Bonifiche della Regione Puglia e agli altri Enti competenti non costituisce adempimento a quanto ordinato nel provvedimento prot. 37834 del 21/07/2015 e, pertanto, lo ha diffidato a trasmettere entro 5 giorni tutta la documentazione già prevista nell'ordinanza adottata, con le modalità ivi specificate;
- tale inadempimento riguarda sia la forma del documento presentato, che non è stato reso sottoforma di perizia giurata come prescritto nell'ordinanza, sia i contenuti dello stesso, in quanto mancano gli esiti completi delle indagini geofisiche e queste non corrispondono alla proposta d'indagine trasmessa dallo stesso Gestore e a quanto ulteriormente prescritto dall'Ufficio scrivente e dall'ARPA Puglia;
- il Gestore ha riscontrato tale diffida (prot. 52738 del 28/10/2015) inoltrando una pec del tecnico incaricato per la redazione del *Piano di caratterizzazione* nella quale si dichiara di aver predisposto tale piano ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e non in ottemperanza dell'ordinanza;
- in merito alla mancata ottemperanza all'ordinanza sono inoltre state acquisite le note della Direzione Generale dell'ARPA Puglia prot. 64860 del 10/11/2015 e prot. 65770 del 13/11/2015 (Allegato 11), in cui sono puntualmente verificate le inottemperanze;
- il Gestore ha riscontrato con nota del 12/11/2015 del legale incaricato (Allegato 12), cui sono allegati alcuni documenti riguardanti la misurazione del livello di percolato e delle piezometrie nei pozzi di monitoraggio della falda, senza tuttavia fornire elementi sufficienti a dimostrare che il Gestore avesse adempiuto a quanto ordinato ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dall'ufficio scrivente;
- il 1 dicembre 2015, presso l'Ufficio Bonifiche della Regione Puglia, si è svolta la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa alla valutazione del piano di Caratterizzazione presentato dal Gestore, nel corso della quale l'Ufficio scrivente ha evidenziato, con propria nota prot. 58648 del 01/12/2015 (Allegato 13), numerose incongruenze

- e insufficienze del Piano proposto e ribadito, in ogni caso, la necessità di procedere urgentemente alla messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, per la quale non risulta che il gestore abbia avviato alcuna attività;
- in tale occasione la conferenza di servizi si è chiusa con *l'impegno della Società a trasmettere nei tempi tecnici strettamente necessari il Piano di Caratterizzazione adeguato alle osservazioni/prescrizioni emerse* (verbale trasmesso con nota prot. 12228 del 18/12/2015 – Allegato 14);
  - con successiva nota prot. 171/15 del 15 dicembre 2015, acquisita al prot. 61952 del 21/12/2015 dell'Ente, la società ha comunicato che *l'intervento di copertura superficiale finale (capping) del lotto A (vasche AV1, AV2 ed AV3), con una superficie complessiva di circa 3 ha, è in via di completamento* e che il pacchetto di copertura risulta essere diverso da quello previsto negli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante del provvedimento di AIA. Nel merito della questione specifica, con nota prot. n. 47091 del 25/09/2015, il Gestore era già stato diffidato ad eseguire preventivamente alla realizzazione del capping definitivo la verifica della conformità della morfologia della discarica di concerto con l'ARPA Puglia.
  - pertanto, con nota prot. 63077 del 30/12/2015 (Allegato 15) è stata adottata nuova diffida, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. affinché il Gestore avviasse urgentemente di concerto con l'ARPA Puglia la procedura di verifica della conformità della discarica e presentasse apposita istanza di modifica dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire all'Autorità Competente, con apposito procedimento, di valutare la sostanzialità delle modifiche progettate per l'intervento di copertura;
  - il Gestore ha dato riscontro con propria nota prot. 03/16, acquisita al prot. 747 dell'11/01/2016, sostenendo di aver sempre comunicato ad ARPA le attività riguardanti la copertura della discarica al fine di consentire l'intervento di verifica e di aver realizzato il capping in ottemperanza all'ordinanza della Provincia di Brindisi;
  - nella medesima nota si afferma anche che la modifica proposta, che *consiste nell'aggiunta al pacchetto originario di un telo in hdpe dello spessore di 1 mm, determina un obiettivo miglioramento della tutela ambientale e che non rientra pacificamente nella declaratoria delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e, ancora, che l'ente deve esprimersi preliminarmente sulla natura della modifica ed invitare il gestore a presentare una nuova domanda di AIA solo in caso di ritenuta sostanzialità dell'integrazione (art. 29 nonies, commi 1 e 2)*;
  - a tale nota ARPA Puglia ha dato riscontro con propria prot. 1954 del 13/01/2016 nella quale si precisa che procederà ad effettuare le verifiche di competenza mediante sopralluogo, dando seguito alla diffida prot. 63077 del 30/12/2015 della Provincia di Brindisi;
  - in data 15/01/2016 ARPA Puglia ha svolto un sopralluogo presso la discarica Formica Ambiente s.r.l. per dare inizio alle operazioni di verifica di conformità della morfologia della discarica, nel corso del quale sono stati richiesti alcuni documenti tecnici e *una perizia giurata, a cura di un tecnico topografo indicato dalla Provincia di Brindisi al fine di eseguire i rilievi planovolumetrici per valutare la conformità della morfologia del corpo della discarica relativamente al lotto A*, assegnando al Gestore 5 giorni lavorativi;
  - nel medesimo verbale (nr. 2/2016 - Allegato 16) sono riportate le dichiarazioni con cui il Responsabile dell'Impianto Formica Ambiente contesta tale richiesta, in quanto la società è *già in possesso di rilievo effettuato da tecnico di fiducia, disposto a formulare il proprio lavoro sotto forma di perizia giurata*, e dichiara che i lavori del capping del lotto A sono stati avviati in ottemperanza all'ordinanza della Provincia, poi sospesa dal TAR, la quale *non richiedeva la verifica della conformità morfologica della discarica*;
  - con propria nota prot. 20/16 del 13/01/2016 il Gestore ha comunicato la trasmissione delle risultanze analitiche degli autocontrolli eseguiti in ottemperanza alle due ordinanze adottate dal Presidente della Regione Puglia (n. 12/2015 e n. 14/2015), poi acquisite con successiva pec del

19/01/2016; con tali ordinanze è stato disposto il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani per l'ATO BR, prevedendo il conferimento presso la discarica Formica di rifiuti urbani, anche indifferenziati, previa triturazione degli stessi da effettuarsi in discarica a cura della stessa ditta Formica; in tali ordinanze sono state imposte al Gestore alcune prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle già stabilite nel provvedimento AIA;

- con successiva nota prot. 24/16 acquisita al prot. 3003 del 22/01/2016 dell'Ente la società Formica Ambiente ha trasmesso alla Regione Puglia e agli altri Enti interessati, il *Piano di caratterizzazione della discarica Formica Ambiente – rev. 1 gennaio 2016*.

#### Rilevato che:

- l'ordinanza ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata adottata dall'ufficio scrivente, con nota prot. 37834 del 21/07/2015, in relazione ai superamenti delle CSC per le acque sotterranee, così come stabilite dalla Tab. 2 Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilevati da ARPA Puglia in occasione dei controlli effettuati il 10/03/2015 sui pozzi denominati 4A e 5A per i parametri *alifatici clorurati cancerogeni* (**1,1 dicloroetilene**: 2,31 µg/l nel pozzo spia 4A, 7,26 µg/l nel pozzo spia 5A rispetto al limite di 0,05 µg/l; **1,2 dicloropropano**: 0,20 ± 0,09 µg/l nel pozzo spia 4A rispetto al limite di 0,15 µg/l) e confermati dai prelievi ripetuti in tutti i pozzi di monitoraggio nei giorni 20-21-22 aprile 2015, (1,1 dicloroetilene: 2,11 µg/l nel pozzo spia 4A, 1,63 µg/l nel pozzo spia 5A, 0,31 µg/l nel pozzo spia 8, 0,06 ± 0,026 µg/l nel pozzo spia 10; 1,2 dicloropropano: 0,17 ± 0,07 µg/l nel pozzo spia 4A) – Allegato 2;
- successivamente all'adozione dell'ordinanza ARPA Puglia con propria nota prot. 55595 del 05/10/2015 (Allegato 17), acquisita via pec in pari data, ha trasmesso i rapporti di prova relativi alle aliquote analizzate presso il DAP di Lecce dei campioni prelevati nell'aprile 2014, dai quali è risultato il superamento delle CSC per quasi tutti i pozzi di monitoraggio (in particolare i pozzi 5A, 5, 8, 6, 7, 9, 1, 4, 3, 2, 10, con concentrazioni maggiori per i pozzi 5A, 5, 8, 6 e 7) per il parametro *cianuri*;
- il Gestore, con proprie note prot. 119/15 e 120/15 ha riscontrato tali rapporti di prova comunicando di non aver mai rinvenuto nei propri monitoraggi in autocontrollo superamenti per il parametro *cianuri* e ha invitato l'ARPA Puglia a ripetere i campionamenti;
- ARPA Puglia ha eseguito nuovi campionamenti delle acque di falda nei giorni 13-14-15-19-20 ottobre 2015, i cui risultati sono stati trasmessi con nota prot. 65171 del 11/11/2015 e revisionati con successiva nota prot. 72189 del 10/12/2015 (Allegato 18);
- in tale occasione è stato confermato il superamento delle CSC per il solo pozzo 5A, relativamente ai parametri **ferro**, **1,1 dicloroetilene**, e sono stati evidenziati nuovi superamenti, nello stesso pozzo, per gli **Idrocarburi Policiclici Aromatici**: Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, oltre che conseguentemente la loro sommatoria;
- il Gestore, con propria nota prot. 167/15 ha riscontrato la revisione dei rapporti di prova trasmessi da ARPA Puglia con propria nota prot. 72189 del 10/12/2015 sostenendo che i superamenti rilevati fossero *frutto di possibili errori* in quanto *ad oggi tutte le analisi effettuate in ossequio al piano di monitoraggio e controllo non hanno evidenziato alcun superamento*;
- ARPA Puglia ha ripetuto il campionamento per il solo pozzo 5A in data 14/12/2015, trasmettendone gli esiti con propria nota prot. 74802 del 21/12/2015 (Allegato 19), acquisita in pari data, dai quali si evince che, per il pozzo 5A, è stato riscontrato il superamento della CSC relativa al solo parametro 1,1 dicloroetilene;
- in data 21/12/2015 il Gestore ha trasmesso con propria nota prot. 177/15 del 18/12/2015 gli autocontrolli effettuati sul pozzo 5A e riferiti alle date 15/04/2015, 28/04/2015, 06/07/2015, 07/08/2015, 27/08/2015, 18/09/2015, 13/10/2015, 29/10/2015, 26/11/2015 (le date indicate si riferiscono all'emissione del certificato e non alla data di prelievo del campione) – Allegato 20;

- dall'esame dei certificati di analisi relativi a tali autocontrolli si evince che, diversamente da quanto dichiarato dal Gestore in più occasioni, i superamenti delle CSC rilevati non riguardano soltanto il parametro 1,1 dicloroetilene (che è stato rilevato in tutti i campionamenti, con un valore massimo di 9,46 µg/l rispetto al limite di 0,05 µg/l nel prelievo eseguito il 04/08/2015) ma anche il tricloroetilene (1,77 µg/l rispetto al limite di 1,5 µg/l), la sommatoria degli organoalogenati (11,4 µg/l rispetto al limite di 10 µg/l) e l'1,2-dicloropropano (0,85 µg/l rispetto al limite di 0,15 µg/l), tutti nello stesso prelievo del 04/08/2015. In particolare per quest'ultimo parametro è stato rilevato il superamento della CSC anche nei prelievi del 20/04/2015, 01/07/2015 e 19/08/2015;
- gli autocontrolli eseguiti in ottemperanza alle due ordinanze adottate dal Presidente della Regione Puglia (n. 12/2015 e n. 14/2015), i cui esiti relativi ai prelievi del 21-22-23/12/2015 e 28-29-30/12/2015 sono stati trasmessi con pec del 19/01/2016 (Allegato 21), hanno evidenziato che la contaminazione da 1,1 dicloroetilene e 1,2-dicloropropano è persistente e interessa i pozzi 4, 4A, 5A e 8, con le concentrazioni maggiori rilevate nel pozzo 5A (1,1 dicloroetilene: 6,7 µg/l di il 23/12/2015, 3,8 µg/l il 30/12/2015) e nel 4A (1,1 dicloroetilene: 3,52 µg/l di il 23/12/2015, 2,4 µg/l il 30/12/2015).

#### Preso atto che:

- ad oggi non è ancora stato dato puntuale riscontro e attuazione all'ordinanza prot. 37834 del 21/07/2015 adottata dall'Ufficio scrivente, in particolare con riferimento al punto 1) *messa in sicurezza di emergenza della falda*, oltre che relativamente alla trasmissione all'Ufficio scrivente dei certificati di analisi (punto 7), delle schede tecniche relative ai pozzi di monitoraggio e ai pozzi di raccolta del percolato e degli studi prescritti (punto 6), che avrebbero dovuto essere resi sottoforma di perizia giurata da tecnico competente abilitato (come ribadito al gestore con diffida prot. 52738 del 28/10/2015);
- nel corso del sopralluogo congiunto ARPA Puglia/Polizia Provinciale del 12/10/2015 è stato accertato che il gestore non aveva ancora ridotto il battente di percolato fino al raggiungimento del livello minimo tecnicamente possibile come prescritto dal D.Lgs. n. 36/2003 e come ordinato al punto 4 della nota prot. 37834 del 21/07/2015;
- nonostante l'intervenuta sospensione della diffida prot. 47091 del 25/09/2015 avvenuta a seguito dell'adozione in data 18/11/2015 dell'ordinanza n. 591/2015 del TAR Puglia, sezione di Lecce, che tuttavia non si è espresso sulla fondatezza delle censure di cui al citato provvedimento, il Gestore non ha dimostrato di aver provveduto a ripristinare le condizioni di esercizio in conformità al provvedimento di AIA 4/2014 né ha presentato apposita istanza di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento alle modalità di realizzazione del capping definitivo, al sistema di estrazione del percolato, al materiale utilizzato per la copertura giornaliera dei rifiuti, al sistema di tracciabilità dei rifiuti per individuare l'area di conferimento dei singoli carichi di rifiuti all'interno del lotto, ecc...;
- le analisi condotte sulle acque di falda sia da ARPA Puglia che dal Laboratorio di analisi incaricato dallo stesso Gestore (sebbene quest'ultimo non abbia trasmesso tutti gli autocontrolli previsti con l'ordinanza, nonostante le ripetute e reiterate diffide dell'Ufficio) hanno confermato il perdurare del preoccupante stato di contaminazione delle acque di falda da parte dei *composti alifatici clorurati cancerogeni* e dimostrato la presenza di sporadici fenomeni di contaminazione puntuale da parte di altri composti;
- il Gestore non ha messo in atto alcun intervento di messa in sicurezza di emergenza della falda, come prescritto nell'ordinanza e come previsto dalle norme in materia.

#### Considerato che

- il procedimento attivato ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e in corso presso l'ufficio bonifiche della Regione Puglia ad oggi non ha assicurato tempistiche certe

- prefigurando la possibilità di un aggravio dello stato di contaminazione ad oggi accertato, e pertanto comporta necessariamente l'immediata adozione di interventi di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto e di messa in sicurezza di emergenza della falda;
- le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Puglia (n. 12/2015, n. 14/2015 e n. 1/2016), nelle quali è stato previsto di smaltire presso l'impianto Formica Ambiente i rifiuti urbani, anche indifferenziati, in deroga ai valori stabiliti per l'accettabilità in discarica per i parametri DOC e IRD, hanno determinato certamente un potenziale aggravio delle criticità ambientali già accertate per l'area in questione con particolare riferimento all'aumento della produzione di percolato presente nei RSU non biostabilizzati, emissioni di sostanze maleodoranti, la notevole presenza di gabbiani come comunicato dal Gestore, potenziale aumento della produzione di biogas e conseguente necessità di rivisitazione del progetto autorizzato per la verifica del corretto dimensionamento dell'impianto di captazione previsto, ecc;
  - si rende necessario mettere in sicurezza l'intera discarica per ricondurla a condizioni di esercizio conformi a quanto previsto negli atti autorizzativi e dalla normativa di settore applicabile, garantendo al contempo un più elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana;
  - il perdurante stato di contaminazione della falda, accertato sia da ARPA che dal Laboratorio di analisi incaricato dallo stesso gestore, determinato dal rilascio di percolato della discarica in quanto riscontrato quasi esclusivamente nei pozzi di monitoraggio posti a valle della direzione di flusso della falda, impone oltretutto anche un immediato intervento di messa in sicurezza di emergenza della stessa per attenuare la diffusione delle sostanze pericolose nell'area più estesa della pianura di Brindisi, con conseguenti gravi ed irreparabili danni sia sull'ecosistema naturale che sulla salute umana attesa la natura pericolosa e tossica delle sostanze presenti.

In relazione a tutto quanto sopra richiamato, con la presente si comunica l'avvio del procedimento di diffida e contestuale sospensione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4/2014 ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 lett. d).

Pertanto si rende noto che

- l'Ufficio competente è il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, via De Leo, 3 – 72100 Brindisi presso il quale si può prendere visione degli atti; gli allegati alla presente nota, come elencati in calce, sono disponibili sul sito della provincia al seguente link:  
<http://www.provincia.brindisi.it/index.php/autorizzazione-integrata-ambientale/242-gestori/4149-formica-ambiente-s-r-l>;
- i responsabili del procedimento sono il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia Dott. Pasquale Epifani e l'istruttore direttivo tecnico Ing. Giovanna Annese;
- il termine per la conclusione del procedimento è quello previsto dall'art. 2 c. 3 della L. 241/90 e s.m.i..

Tanto si comunica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990 riguardante le norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE  
Dr Pasquale EPIFANI



Allegati:

1. nota prot. 37834 del 21/07/2015 della Provincia – ordinanza ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. note prot. 21320 del 14/04/2015 e prot. 35173 del 22/06/2015 - rapporti di prova ARPA Puglia – DAP di Brindisi relativi ai campionamenti di marzo e aprile 2015;
3. nota prot. 42991 del 02/09/2015 della Provincia e nota prot. 47852 del 01/09/2015 di Arpa Puglia;
4. nota prot. 47091 del 25/09/2015 della Provincia - diffida;
5. pec del 5/10/2015 del legale incaricato dal Gestore;

6. verbale ARPA nr. 69 del 12/10/2015;
7. nota prot. 129/15 del Gestore;
8. nota prot. 132/15 del Gestore;
9. ordinanza n. 591/2015 del Tar Puglia – sezione di Lecce;
10. nota prot. 52738 del 28/10/2015 della Provincia;
11. note prot. 64860 del 10/11/2015 e prot. 65770 del 13/11/2015 di ARPA Puglia - Direzione Generale;
12. nota del 12/11/2015 del legale incaricato dal Gestore e allegati;
13. nota prot. 58648 del 01/12/2015 della Provincia – parere su piano di Caratterizzazione;
14. nota prot. 12228 del 18/12/2015 della Regione Puglia – Ufficio Bonifiche;
15. nota prot. 63077 del 30/12/2015 della Provincia – diffida;
16. verbale ARPA nr. 2/2016;
17. nota prot. 55595 del 05/10/2015 ARPA Puglia – analisi cianuri;
18. note prot. 65171 del 11/11/2015 e prot. 72189 del 10/12/2015 – rapporti di prova ARPA Puglia relativi ai campionamenti di ottobre 2015;
19. nota prot. 74802 del 21/12/2015 – rapporto di prova ARPA Puglia – campionamento pozzo 5A di dicembre 2015;
20. nota prot. 177/15 del 18/12/2015 – autocontrolli pozzo 5A;
21. pec del 19/01/2016 del Gestore - autocontrolli dicembre 2015.